




ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTECHIARUGOLO "CECROPE BARILLI"



Via Parma, 68
43022 BASILICAGOIANO (PR)

indirizzo e.mail: pric80600v@istruzione.it
indirizzo e.mail certificata: pric80600v@pec.istruzione.it
sito web: www.icmontechiarugolo.edu.it

Tel 0521/686329

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

(Recante doveri e sanzioni)

*Allegato al REGOLAMENTO di ISTITUTO per studenti e studentesse della scuola
secondaria di 1° grado*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 4 del D.P.R. del 24.6.1998, n. 249;
VISTO l'art. 328 del decreto Lgs. 297/94;
VISTO l'art. 21 commi 1, 2 e 13, della legge n. 59/97;
VISTA la Legge 150/2024, la Legge 70/2024 e il D.P.R. 134/2025;
SENTITO il Consiglio Istituto in riferimento a D.P.R. 249/98 detto;
SENTITO altresì il Collegio dei Docenti in relazione alle competenze pedagogiche e formative;

Emana il seguente regolamento

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- 1) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- 2) La responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni, con esclusione della possibilità che l'infrazione disciplinare, connessa al comportamento, possa influire sulla valutazione del profitto.
- 3) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- 4) Le sanzioni hanno natura temporanea e sono sempre proporzionate alla infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e della tutela della persona adolescente.
- 5) Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico ed averne cura come importante fattore della qualità della vita della Scuola e di collaborare al mantenimento delle condizioni di sicurezza.

CAPO II

DOVERI DELLO STUDENTE

- 1) Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio, nel rispetto delle norme contenute nel regolamento d'Istituto;

- 2) Gli studenti sono tenuti a mantenere comportamenti corretti, e coerenti con quanto definito in particolare al punto 8 del Regolamento di Istituto, di cui è allegato il presente Regolamento;
- 3) Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente secondo i principi che regolano la vita della comunità scolastica;
- 4) Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative del servizio mensa e mantenere comportamenti corretti e civili secondo i principi che regolano la vita della comunità civile e scolastica;
- 5) Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall'organizzazione interna e dal Regolamento di Istituto;
- 6) Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, gli attrezzi e gli strumenti didattici, e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della Scuola;
- 7) Gli studenti sono tenuti a non fare uso di apparecchi cellulari e assimilati, durante le lezioni e durante gli esami; fatta salva eccezionale autorizzazione formale del personale scolastico preposto, e su richiesta straordinaria della parte genitoriale;
- 8) Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della Scuola.

CAPO III

SANZIONI DISCIPLINARI

Agli studenti che manchino ai doveri scolastici sono inflitte sanzioni disciplinari, in base alla gravità delle infrazioni, tenendo conto dell'età dell'alunno e secondo le disposizioni del regolamento di disciplina dell'istituto e della normativa vigente.

Articoli:

- 1) Le violazioni dei doveri disciplinari definiti dal presente regolamento, danno luogo all'irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
- L'avvertimento scritto;**
 - L'ammonizione scritta;**
 - L'esclusione temporanea da attività ricreative, uscite didattiche e viaggi di istruzione;**
 - L'allontanamento dalla comunità scolastica.**

NON costituisce sanzione disciplinare: il richiamo verbale; la nota informativa tramite diario; la convocazione a colloquio anche urgente, dei genitori; l'allontanamento dalle lezioni quando definito sul piano formativo secondo la logica dell'individualizzazione, e vigilato.

- 2) **L'avvertimento scritto** è irrogato attraverso l'annotazione sul registro di classe, e consiste nel richiamo formale dello studente al rispetto dei doveri.
Va specificata la violazione.

- 3) **L'ammonizione scritta** è irrogata attraverso comunicazione formale allo studente e ai genitori, e consiste nella censura dei comportamenti contrari ai doveri dello studente, che vengono specificati.
- 4) **L'esclusione temporanea da attività ricreative**, uscite didattiche e viaggi di istruzione è irrogata nei seguenti casi:
 - se un alunno riceve tre note disciplinari sul registro, verrà escluso dalla prima uscita didattica prevista; alla quarta nota sul registro, verrà escluso dal viaggio di istruzione di classe, previa delibera del CdC convocato in seduta straordinaria.
La comunicazione dell'esclusione verrà effettuata alla famiglia mediante apposito modulo con firma della Dirigente Scolastica.
- 5) Allontanamento dalle lezioni o dalla Comunità scolastica è irrogato con atto dell'organo collegiale e consiste **nella sospensione temporanea** per periodi **non superiori a 15 giorni** dal diritto di frequenza della scuola.
- 6) La sanzione dell'**allontanamento** dello studente dalla Comunità Scolastica, che dovrà avere carattere temporaneo, può essere disposta **solo** in caso di **gravi o reiterate** infrazioni per periodi non superiori a 15 giorni.
- 7) L'allontanamento dello studente dalla Comunità Scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
- 8) Nel periodo di allontanamento dalla Scuola è consentito ai genitori e allo studente l'accesso all'informazione sullo sviluppo dell'attività didattica. E' altresì favorito il colloquio formativo con alunno e genitori per il recupero della sanzione e il rientro nella comunità scolastica.
- 9) Nell'atto di comunicazione della sanzione disciplinare sarà offerta allo studente la possibilità di convertirla in attività previste a favore della Comunità Scolastica, laddove produttivo per lo studente medesimo sul piano formativo, in compatibilità con l'organizzazione e il funzionamento del servizio e nell'osservanza delle norme di tutela prevenzione sicurezza.

Si precisa che:

- La tipologia dell'attività di conversione ha natura **lieve o grave**;
- Quando sia lieve, corrisponde al riordino e catalogazione di materiale documentario, libri di testo, riviste, promozioni varie, o altro materiale di carattere bibliografico;
- Quando sia grave, corrisponde all'attività medesima di cui al precedente comma, tuttavia svolta in concomitanza di uscite didattiche, viaggi di istruzione, attività e uscite sportive e a carattere ludico di ordinario coinvolgimento dell'alunno;
- L'attività di conversione è vigilata;
- L'attività di conversione rispetto alla sanzione di allontanamento dalla comunità scolastica ha di norma, durata temporale coincidente con la durata della sospensione inflitta;
- le attività di conversione sono determinate e commisurate dall'organo collegiale competente, e comunicate contestualmente alla notifica della sanzione;

- la comunicazione della sanzione è accompagnata di norma dall'invito a colloquio di genitori ed alunni interessati al fine di concordare gli interventi educativi meglio proficui al superamento della situazione di negatività.

10) L'uso del cellulare in ambito scolastico come da generali norme fissate dal Regolamento di Istituto, è sanzionato per:

- L'utilizzo che causa disattenzione individuale e/o di gruppo: dall'avvertimento scritto sul Registro di Classe a giorni uno di sospensione dalle lezioni; in relazione all'entità del disturbo;
- L'utilizzo che causa interruzioni delle lezioni: da giorni due a giorni quattro di sospensione dalle lezioni; in relazione alla gravità del disturbo;
- L'uso con effetto di conseguenze verso terzi e cose: da giorni cinque a giorni quindici di sospensione dalle lezioni: in relazione all'entità e alla gravità dell'effetto dannoso;
- L'uso con effetto di conseguenze di natura penale di rilievo: esclusione dallo scrutinio finale;
- L'uso in sede d'esame di licenza o idoneità: esclusione dalla valutazione finale;
- Recidiva: sospensione dalle lezioni da giorni uno a giorni quindici, in relazione all'entità quantitativa/qualitativa.

In ogni caso

- Il cellulare viene ritirato dagli operatori scolastici, e riconsegnato alla parte genitoriale opportunamente convocata: per la riconsegna e la notifica
- La scuola non risponde di danno derivato in relazione all'impiego di cellulari e simili; se non specificamente ricompreso dalle norme penali e assicurative
- Risarcimenti dovuti o pretesi di qualsivoglia natura, derivanti dall'impiego di cellulari e simili, sono in carico totale ai genitori o veci legali
- Le conseguenze d'uso accertato o conosciuto, ancorché non in flagranza d'utilizzo, sono sanzionate: da una nota disciplinare e se l'utilizzo è reiterato dall'avvertimento scritto nominale sul Reg. Di Classe con notifica alla parte genitoriale, alle sanzioni come da 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 in relazione all'entità delle conseguenze causate

Deroghe:

- "L'uso del cellulare può essere autorizzato solo dai docenti"

11) Il DPR n. 134 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, detta nuove disposizioni in materia di disciplina, autorevolezza del personale scolastico e contrasto al bullismo e cyberbullismo.

In linea con la Legge n. 150/2024 e la Legge n. 70/2024, mira a rafforzare l'autorevolezza del personale docente, ripristinare la cultura del rispetto e conferire maggiore rilevanza al voto di comportamento.

I principali adeguamenti riguardano la disciplina degli studenti, in particolare le disposizioni relative all'allontanamento dalle lezioni/comunità scolastica e all'integrazione del Patto educativo di corresponsabilità.

Di seguito si evidenziano gli aspetti che impattano direttamente sulla vita scolastica e che richiedono la massima attenzione e applicazione da parte di tutti.

Sanzioni Disciplinari e Voto di Comportamento

Il DPR 134/2025 stabilisce in modo esplicito la seguente distinzione:

- Principio cardine: nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

- Impatto sul voto: l'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento. Questa disposizione rafforza l'importanza del voto di comportamento come espressione del rispetto delle regole e del percorso formativo dello studente. Il comportamento, anche se non influenza il merito nelle singole materie, è centrale nella valutazione complessiva dell'alunno.

Allontanamento dalle Lezioni (Fino a Quindici Giorni)

Viene ridefinita la natura dell'allontanamento, che passa dall'essere una semplice sospensione ad un momento di riflessione e attività riparatorie, distinguendo due casistiche:

Durata dell'Allontanamento fino a 2 giorni

- Attività Obbligatorie: attività di approfondimento sulle conseguenze del comportamento
- Luogo di Svolgimento: presso l'istituzione scolastica.

Il consiglio di classe delibera attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare.

La scuola individua i docenti incaricati di realizzare tali attività.

Durata dell'Allontanamento da 3 a 15 giorni

- Disciplina: allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso tra tre e quindici giorni.
- Attività obbligatorie: il consiglio di classe delibera attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo ai giorni di allontanamento. Tali attività vanno inserite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).
- Luogo di svolgimento (Prioritario): Le attività si svolgono presso strutture ospitanti (enti, associazioni, enti del Terzo settore) con le quali la scuola stipula convenzioni.
- Pianificazione: le convenzioni devono disciplinare il percorso formativo personalizzato, tempi, modalità e figure di riferimento.
- Vigilanza: durante tali attività, l'obbligo di vigilanza è in capo alle strutture ospitanti.
- In caso di indisponibilità: se non ci sono strutture ospitanti idonee o manifestazioni di interesse, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono svolte presso la comunità scolastica.
- Computo delle ore: le ore di attività sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto per la validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.
- Il Consiglio di classe può decidere, altresì, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo non superiore ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità
- Conseguenza del mancato svolgimento: il mancato o parziale svolgimento delle attività viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento.
- Prosecuzione post-rientro: il consiglio di classe può deliberare la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento.

Allontanamento Superiore a Quindici Giorni

- Disciplina: allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni (disponibile in caso di reati, pericolo per l'incolumità o atti violenti/aggressioni verso il personale o gli studenti).

- Durata: commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo.
- Attività obbligatorie: la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, servizi sociali/autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro.

L'introduzione della "cittadinanza attiva e solidale" trasforma l'allontanamento in un percorso di responsabilizzazione. Nell'ambito della rieducazione, lo studente è chiamato a riparare il danno e a ricostruire la propria immagine all'interno della comunità, offrendo un contributo concreto.

CAPO IV

ORGANI COMPETENTI ALL'IRROGAZIONE DELLA SANZIONE

Articolo unico

- La sanzione dell'avvertimento scritto è inflitta dal docente o dal D.S.
- La sanzione dell'ammonizione è inflitta dal D.S.
- La sanzione dell'esclusione dai viaggi di istruzione è inflitta dal cdc convocato in seduta straordinaria;
- La sanzione dell'allontanamento dalla Comunità Scolastica è inflitta dal Consiglio di Classe. Resta fermo che variabili e problematiche formative connesse allo sviluppo adolescenziale che siano in conoscenza alla scuola e che trovino interesse al procedimento disciplinare, sono in patrimonio riservato della componente docente ai fini della miglior tutela della persona adolescente
- Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante sessioni d'esame sono inflitte, con gli stessi criteri, dalla Commissione d'esame che si sostituisce all'organo collegiale e sono applicabili anche ai candidati esterni.

CAPO V

INFRAZIONI DISCIPLINARI E RELATIVE SANZIONI

Il consiglio di classe valuta ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari, i seguenti comportamenti:

- 1) per assenze ingiustificate, per inosservanza degli obblighi relativi alla regolarità di frequenza, per comportamenti non corretti nei confronti dei loro compagni, per atti di negligenza abituali in contrasto con i doveri sanciti dallo statuto nonché con quelli previsti dal regolamento interno d'Istituto, per comportamenti che siano di turbativa lieve al regolare andamento delle lezioni, anche attraverso uso di cellulari, è inflitta la sanzione dell'avvertimento scritto;
- 2) per comportamenti gravemente inadeguati e lesivi nei confronti dei compagni, per fatti che arrechino danni al patrimonio della Scuola, per inosservanza a disposizioni organizzative e di sicurezza, anche inerenti l'uso di cellulari, per il non corretto utilizzo di strutture, attrezzi e strumenti didattici, è inflitta la sanzione dell'ammonizione;
- 3) per fatti offensivi, oltraggiosi e aggressivi nei confronti di: D.S., docenti, personale della Scuola, compagni e terzi, è inflitta la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica;
- 4) per comportamenti gravi che turbino la comunità scolastica anche in violazione di norme comportamentali sancite nel Regolamento d'Istituto o determinate dall'uso di cellulari, è inflitta la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica;

- 5) per qualsiasi comportamento da cui derivi grave danno all'immagine della Scuola, della comunità scolastica e delle sue componenti, anche determinato dall'uso di cellulari, è inflitta la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica;
- 6) la sanzione più grave è inflitta nei casi di recidiva o per il maggior danno arrecato da comportamenti precedentemente sanzionati: è inflitta la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica.

Elementi di valutazione della gravità sono:

- a) la rilevanza degli obblighi violati con riferimento alle mancanze che offendono la persona, l'immagine della Scuola, nonché alla responsabilità connessa al grado di danno o pericolo causato alla Comunità Scolastica;
 - b) l'intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza ed imprudenza anche con riferimento alla prevedibilità dell'evento da parte dello studente;
 - c) la reiterazione dell'infrazione;
 - d) il concorso nella mancanza di più studenti tra loro;
 - e) la sussistenza di altre circostanze aggravanti o attenuanti con riferimento anche al pregresso comportamento dello studente.
- Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro alla scuola di appartenenza dello studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, presso altra scuola. La valutazione in merito alla situazione obiettiva rappresentata è devoluta al Consiglio di Classe.
 - In caso di gravi inadempienze che rendono, in maniera assoluta ed incompatibile la presenza dell'alunno in classe, il D.S. può disporre, in casi di estrema urgenza i provvedimenti cautelari più adeguati, promuovendo contestualmente il procedimento per l'irrogazione della sanzione disciplinare presso gli organi competenti, i quali dovranno ratificare il provvedimento del D.S.

CAPO VI

IMPUGNAZIONI

- 1) Avverso l'allontanamento irrogato dal Consiglio di Classe è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione, al Provveditore agli Studi che decide in via definitiva, sentita la sezione del Consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.
- 2) Contro le sanzioni disciplinari diverse dal temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica, è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia interno per la disciplina degli alunni istituito ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del D.P.R. 249/98.
- 3) L'organo di cui sopra decide, su richiesta degli studenti della Scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, negli stessi termini, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento.
- 4) Il Provveditore agli Studi decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti, entro 30 giorni, della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni al D.P.R. 249/98 ed al presente regolamento. La decisione è assunta previo parere vincolante dell'organo di garanzia provinciale istituito dal comma 4 dell'art. 5 del D.P.R. 249/98.

- 5) L'eventuale impugnazione non sospende l'efficacia della sanzione. La sospensiva può essere eventualmente accordata su istanza motivata dell'interessato e a discrezione dell'organo competente alla irrogazione.
- 6) L'Organo di Garanzia interna in funzione presso questa scuola media statale è così composto:
- D.S. (vicario, in sua vece)
 - Collaboratore del Dirigente Scolastico
 - Presidente del Consiglio di Istituto (vicepresidente, in sua vece)

 - Ha sede presso gli uffici della Scuola
 - Ha compito preliminare alla definizione delle istanze in competenza, di sentire il personale scolastico che vi sia direttamente interessato.

FONTI NORMATIVE PRINCIPALI:

R.D. 4.5.1925, n. 653; R.D. 26.9.1935, n. 1845; D.P.R. 30.6.1955, n. 766; L. 11.10.1977, n. 748; D.P.R. 16.4.1994, n. 297; D.P.R. 24.6.1998, n. 249 e norme richiamate.